



## **LA COSTITUZIONE DIMENTICATA**

La politica, è noto, si alimenta con il consenso: la Giustizia è un settore che difficilmente offre tale opportunità tranne che non si assecondino diffuse istanze securitarie alle quali vengono offerte soluzioni contrarie ai principi di diritto e che – in genere – poco hanno a che fare con l'*ars boni et aequi*.

A dimostrazione di quanto appena affermato vi è un palinsesto di interventi, essenzialmente nel settore del diritto e del processo penale, che si propongono come meramente simbolici, espressioni di una torsione repressiva portata avanti tramite slogan, approvati non di rado a colpi di maggioranza. Il risultato della frettolosa accondiscendenza verso pulsioni mediatiche ed emergenze percepite o solo presunte non può essere che quella dell'imbarbarimento del sistema attraverso produzioni che sono il paradigma di approssimazione populista della legislazione.

Ed è in questo filone che si inserisce il disegno di legge sulla modifica della legittima difesa, volto a superare l'esigenza di bilanciamento tra natura del bene aggredito, modalità dell'azione offensiva e perimetro della reazione attribuendo all'aggressore una sorta di accettazione del rischio, quali che ne siano le intenzioni. Qualcuno dimentica, probabilmente, che il diritto alla salute - quindi alla integrità fisica ed alla vita stessa - è il solo che la Costituzione, all'art. 32, definisce fondamentale: il che significa che esso è concepito come il presupposto del pieno godimento di tutte le altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non può essere previsto se non a fronte della necessità di fronteggiare il rischio concreto di un analogo pregiudizio.

In materia di giustizia, però, il tema più attuale e propagandato dagli epigoni della *presunzione di colpevolezza*, aiutati certo dalla magistratura più autoritaria, è la modifica della prescrizione mediante interruzione definitiva del suo corso da un momento processuale dato in avanti.

Il risultato non può essere che una dilatazione dei tempi del processo, se non altro di quelli – e sono la maggiore parte – considerati di marginale priorità da Procure e Organi Giudicanti, quasi che la sua ragionevole durata prevista dall'art. 111 della Costituzione sia tale solo se tendente ad infinito, come se il principio di rieducazione della pena dettato, invece, dall'art. 27 non imponga che un'eventuale condanna sia ravvicinata il più possibile alla commissione del reato per assolvere efficacemente alla sua funzione, evitando inutili afflizioni ad una persona le cui condizioni soggettive e di vita possono essere, nel frattempo, profondamente mutate.



A questo ultimo proposito, che vi sia grande confusione tra certezza delle sanzioni, modalità di espiazione e rispetto di un canone costituzionale in cui risuona la voce di Cesare Beccaria, bastano le parole spese dal Guardasigilli che suonano come il *de profundis* dell'aborto ormai sicuro della riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Per ora fermiamoci qui con la considerazione, amara, che prima di una conclamata sciatteria normativa, il problema con cui ci si deve e ci si dovrà confrontare è quello di una Costituzione dimenticata.

Milano, 30.07.2018

Il Consiglio Direttivo